Cassazione penale sez. II (ud. 07/11/2019), 10/04/2020, n. 11959

Svolgimento del processo

- 1. La Corte dâ??appello di Torino con sentenza in data 14 giugno 2018 ha parzialmente riformato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Torino, in data 30 giugno 2017, nei confronti di (*omissis*), assolvendo lâ??imputato dal delitto di cui allâ??art. 635 quater c.p. e affermandone la responsabilitĂ in ordine al delitto di cui allâ??art. 646 c.p. (solo per una parte dei beni indicati nellâ??originaria imputazione), con conseguente condanna alla pena ritenuta di giustizia, con revoca delle precedenti statuizioni civili che venivano sostituite con la condanna al risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede e con la concessione di una provvisionale, in riferimento alla riconosciuta responsabilitĂ per il solo delitto di appropriazione indebita.
- 2. La vicenda oggetto del processo riguardava le condotte poste in essere dallâ??imputato, già dipendente della società (*omissis*) s.r.l.; dopo essersi dimesso da quella società veniva assunto da una nuova compagine societaria, di recente costituzione, operante nello stesso settore; prima di presentare le dimissioni lâ??imputato aveva restituito il notebook aziendale, a lui affidato nel corso del rapporto di lavoro, con lâ??hard disk formattato, senza traccia dei dati informatici originariamente presenti, così provocando il malfunzionamento del sistema informatico aziendale e impossessandosi dei dati originariamente esistenti, che in parte venivano ritrovati nella disponibilità dellâ??imputato su computer da lui utilizzati.
- **3.1**. Propone ricorso per cassazione la difesa dellâ??imputato deducendo, con il primo motivo di ricorso, violazione di legge, in riferimento allâ??art. 646 c.p., per aver ritenuto in modo erroneo che i dati informatici siano suscettibili di appropriazione indebita, non potendo essi essere qualificati come cose mobili.
- **3.2**. Con il secondo motivo di ricorso si deduce vizio di motivazione della sentenza impugnata, per mancanza e manifesta illogicitÃ, quanto alla prova dellâ??esistenza dei dati informatici, oggetto di appropriazione, sul computer aziendale in dotazione allâ??imputato; la sentenza aveva fatto riferimento non a elementi di prova acquisiti al processo, ma a mere ipotesi e illazioni non supportate da alcun riferimento oggettivo.
- **4.1**. Ha proposto ricorso la difesa della parte civile, deducendo con il primo motivo vizio di motivazione, per mancanza e contraddittoriet \tilde{A} , in relazione alla pronuncia di assoluzione della??imputato dal delitto di cui alla??art. 635 quater c.p.; la sentenza non aveva tenuto conto del dato, risultante dalla??istruttoria, riguardante la cancellazione di numerosi messaggi di posta elettronica aziendale, che avevano reso impossibile il loro recupero compromettendo il funzionamento del sistema, $\cos \tilde{A} \neg$ come della??interruzione della procedura di back up, conseguente alla cancellazione di quei dati; la sentenza non aveva osservato la??obbligo di motivazione rafforzata, necessario per il ribaltamento della sentenza di condanna pronunciata in

primo grado.

4.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione di legge, in riferimento allâ??art. 646 c.p., per aver escluso la sentenza la responsabilitĂ dellâ??imputato, in relazione allâ??appropriazione indebita del data base esistente sul computer aziendale, affermando che non fosse stata raggiunta la prova della memorizzazione del data base sul computer aziendale e che non fosse stata richiesta formalmente la restituzione di quello specifico insieme di dati informatici.

Motivi della decisione

1.1. Il primo motivo del ricorso proposto nellâ??interesse dellâ??imputato Ã" infondato.

La questione che la Corte Ã" chiamata ad affrontare concerne la possibilità di qualificare i dati informatici, in particolare singoli files, come cose mobili, ai sensi delle disposizioni della legge penale e, specificamente, in relazione alla possibilità di costituire oggetto di condotte di appropriazione indebita.

- **1.2.1**. Su questo tema la giurisprudenza di legittimità ha già avuto occasione di pronunciarsi, pur se non con specifico riguardo allâ??ipotesi del delitto di appropriazione indebita di dati informatici.
- **1.2.2**. Con alcune pronunce Ã" stato escluso che i files possano formare oggetto del reato di cui allâ??art. 624 c.p., osservando che, rispetto alla condotta tipica della sottrazione, la particolare natura dei documenti informatici rappresenta un ostacolo logico alla realizzazione dellâ??elemento oggettivo della fattispecie incriminatrice, ad esempio nel caso di semplice copiatura non autorizzata di â??filesâ?• contenuti in un supporto informatico altrui, poichÃ" in tale ipotesi non si realizza la perdita del possesso della res da parte del legittimo detentore (Sez. 4, n. 44840 del 26/10/2010, Petrosino, Rv. 249067; Sez. 4, n. 3449 del 13/11/2003, dep. 2004, Grimoldi, Rv. 229785).

Analogamente, con riguardo al delitto di appropriazione indebita, si Ã" più volte affermato che oggetto materiale della condotta di appropriazione non può essere un bene immateriale (Sez. 2, n. 33839 del 12/07/2011, Simone, Rv. 251179, relativa allâ??ipotesi dellâ??agente assicurativo che non versi alla società di assicurazioni, per conto della quale operi, la somma di denaro corrispondente ai premi assicurativi riscossi dai subagenti ma a lui non versati, trattandosi di crediti di cui si abbia disponibilità per conto dâ??altri), salvo che la condotta abbia ad oggetto i documenti che rappresentino i beni immateriali (Sez. 5, n. 47105 del 30/09/2014, Capuzzimati, Rv. 261917, che ha ravvisato il delitto nella stampa dei dati bancari di una società â?? in sÃ" bene immateriale â?? in quanto trasfusi ed incorporati attraverso la stampa del contenuto del sito di home banking in documenti; Sez. 2, n. 20647 del 11/05/2010, Corniani, Rv. 247270, relativa

allâ??appropriazione di disegni e progetti industriali coperti da segreto, riprodotti su documenti di cui lâ??imputato si era indebitamente appropriato; identico principio Ã" stato affermato in relazione al delitto di ricettazione di supporti contenenti dati informatici: Sez. 2, n. 21596 del 18/02/2016, Tronchetti Provera, Rv. 267162), 1.2.3. Solo di recente Ã" stata affermata la possibilità che oggetto della condotta di furto possono essere anche i files (Sez. 5, n. 32383 del 19/02/2015, Castagna, Rv. 264349, relativa ad una fattispecie concernente la condotta di un avvocato che, dopo aver comunicato la propria volontà di recedere da uno studio associato, si era impossessato di alcuni â??filesâ?•, cancellandoli dal â??serverâ?• dello studio, oltre che di alcuni fascicoli processuali in ordine ai quali aveva ricevuto in via esclusiva dai clienti il mandato difensivo, al fine di impedire agli altri colleghi dello studio un effettivo controllo sulle reciproche spettanze), senza peraltro alcuno specifico approfondimento della questione.

- 1.3. Gli argomenti che legano tra loro le prime pronunce ricordate, espressive di un orientamento sufficientemente uniforme, traggono spunto in primo luogo, quanto alla specificit\(\tilde{A}\) del delitto di appropriazione indebita, dal tenore testuale della norma incriminatrice che individua l\(\tilde{a}\)? oggetto materiale della condotta nel \(\tilde{a}\)? denaro od altra cosa mobile\(\tilde{a}\)? si richiamano alla nozione di \(\tilde{a}\)? cosa mobile\(\tilde{a}\)? nella materia penale, nozione caratterizzata dalla necessit\(\tilde{A}\) che la cosa sia suscettibile di \(\tilde{a}\)? fisica detenzione, sottrazione, impossessamento od appropriazione, e che a sua volta possa spostarsi da un luogo ad un altro o perch\(\tilde{A}\)" ha l\(\tilde{a}\)? attitudine a muoversi da s\(\tilde{A}\)" oppure perch\(\tilde{A}\)" pu\(\tilde{A}\)^2 essere trasportata da un luogo ad un altro o, ancorch\(\tilde{A}\)" non mobile ab origine, resa tale da attivit\(\tilde{A}\) di mobilizzazione ad opera dello stesso autore del fatto, mediante sua avulsione od enucleazione\(\tilde{a}\)? (Sez. 2, n. 20647 del 11/05/2010, Corniani, cit.); ne fanno conseguire l\(\tilde{a}\)? esclusione delle entit\(\tilde{A}\) immateriali \(\tilde{a}\)?? le opere dell\(\tilde{a}\)? ingegno, le idee, le informazioni in senso lato \(\tilde{a}\)? dal novero delle cose mobili suscettibili di appropriazione, considerata anche l\(\tilde{a}\)? vunica espressa disposizione normativa che equipara alle cose mobili le energie (previsione contenuta nell\(\tilde{a}\)? art. 624 c.p., comma 2).
- **1.4**. La Corte non ignora lâ??esistenza di ragioni di ordine testuale, sistematico e di rispetto dei principi fondamentali di stretta legalità e tassatività delle norme incriminatrici, che potrebbero contrastare la possibilità di qualificare i files come beni suscettibili di rappresentare lâ??oggetto materiale dei reati contro il patrimonio.

Occorre, però, approfondire la valutazione considerando la struttura del file, inteso quale insieme di dati numerici tra loro collegati che non solo nella rappresentazione (grafica, visiva, sonora) assumono carattere, evidentemente, materiale; va, altresì, presa in esame la trasferibilità dei files tra dispositivi che li contengono, oltre che nellâ??ambiente informatico rappresentato dalla rete Internet; allo stesso tempo, occorre interpretare talune categorie giuridiche che, coniate in epoche in cui erano del tutto sconosciute le attuali tecnologie informatiche, devono necessariamente esser nuovamente considerate, al fine di render effettiva la tutela cui mirano le disposizioni incriminatrici dei delitti contro il patrimonio.

- **1.5.1**. Nel sistema del codice penale la nozione di cosa mobile non Ã" positivamente definita dalla legge, se non dalla ricordata disposizione che equipara alla cosa mobile lâ??energia elettrica e ogni altra energia economicamente valutabile (â??Agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche lâ??energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economicoâ?•: art. 624 c.p.p., comma 2). Per altro, le più accreditate correnti dottrinali e lo stesso formante giurisprudenziale hanno delimitato la nozione penalistica di â??cosa mobileâ?• attraverso lâ??individuazione di alcuni caratteri minimi, rappresentati dalla materialità e fisicità dellâ??oggetto, che deve risultare definibile nello spazio e suscettibile di essere spostato da un luogo ad un altro (così rendendo possibile una delle caratteristiche tipiche delle condotte di aggressione al patrimonio, che Ã" costituita dalla sottrazione della cosa al controllo del proprietario o del soggetto titolare di diritti sulla cosa).
- **1.5.2**. Secondo le nozioni informatiche comunemente accolte (per tutte, le specifiche ISO), il file Ã" lâ??insieme di dati, archiviati o elaborati (ISO/IEC 23821:1993), cui sia stata attribuita una denominazione secondo le regole tecniche uniformi; si tratta della struttura principale con cui si archiviano i dati su un determinato supporto di memorizzazione digitale. Questa struttura possiede una dimensione fisica che Ã" determinata dal numero delle componenti, necessarie per lâ??archiviazione e la lettura dei dati inseriti nel file. Le apparecchiature informatiche, infatti, elaborano i dati in essi inseriti mediante il sistema binario, classificando e attribuendo ai dati il corrispondente valore mediante lâ??utilizzo delle cifre binarie (0 oppure 1: v. ISO/IEC 2382:2015 â?? 2121573).

Le cifre binarie (bit, dallâ??acronimo inglese corrispondente allâ??espressione binary digit) rappresentano lâ??unità fondamentale di misura allâ??interno di un qualsiasi dispositivo in grado di elaborare o conservare dati informatici; lo spazio in cui vengono collocati i bit Ã" costituito da celle ciascuna da 8 bit, denominata convenzionalmente byte (ISO/IEC 2382:2015 â?? 2121333). Comâ??Ã" stato segnalato dalla dottrina più accorta che si Ã" interessata di questa tematica, â??tali elementi non sono entità astratte, ma entità dotate di una propria fisicitÃ: essi occupano fisicamente una porzione di memoria quantificabile, la dimensione della quale dipende dalla quantità di dati che in essa possono esser contenuti, e possono subire operazioni (ad esempio, la creazione, la copiatura e lâ??eliminazione) tecnicamente registrate o registrabili dal sistema operativoâ?•.

1.5.3. Questi elementi descrittivi consentono di giungere ad una prima conclusione: il file, pur non potendo essere materialmente percepito dal punto di vista sensoriale, possiede una dimensione fisica costituita dalla grandezza dei dati che lo compongono, come dimostrano lâ??esistenza di unità di misurazione della capacità di un file di contenere dati e la differente grandezza dei supporti fisici in cui i files possono essere conservati e elaborati. Lâ??assunto da cui muove lâ??orientamento maggioritario, giurisprudenziale e della dottrina, nel ritenere che il dato informatico non possieda i caratteri della fisicitÃ, propri della â??cosa mobileâ?• (nella nozione penalistica di quel termine) non Ã", dunque, condivisibile; al contrario, una più accorta

analisi della nozione scientifica del dato informatico conduce a conclusioni del tutto diverse.

- **1.5.4**. Resta, insuperabile, la caratteristica assente nel file, ossia la capacità di materiale apprensione del dato informatico e, quindi, del file; ma occorre riflettere sulla necessità del riscontro di un tale requisito â?? non desumibile dai testi di legge che regolano la materia â?? perchÃ" lâ??oggetto considerato possa esser qualificato come â??cosa mobileâ?• suscettibile di divenire lâ??oggetto materiale delle condotte di reato e, in particolare, di quella di appropriazione.
- 1.6. Tra i presupposti che la tradizione giuridica riconosce come necessari per ravvisare le condotte di sottrazione e impossessamento (o appropriazione) di cose mobili, il criterio della necessaria detenzione fisica della cosa Ã" quello che desta maggiori perplessità . Se la ratio, sottesa alla selezione delle classi di beni suscettibili di formare oggetto delle condotte di reato di aggressione allâ??altrui patrimonio, Ã" agevolmente individuabile nella prospettiva della correlazione delle condotte penalmente rilevanti (essenzialmente, quelle che mirano alla sottrazione della disponibilitA di beni ai soggetti che siano titolari dei diritti di proprietA o di possesso sulle cose considerate) alla??attivitA diretta a spogliare il titolare del bene dalla possibilitĂ di esercitare i diritti connessi allâ??utilizzazione del bene, Ã" chiaro che la sottrazione (violenta o mediante attivitA fraudolente o, comunque, dirette ad abusare della cooperazione della vittima) debba presupporre in via logica la disponibilitÃ, da parte dei soggetti titolari, dei beni su cui cade la condotta penalmente rilevante; ma anche in questo contesto deve prendersi atto che il mutato panorama delle attivit\(\tilde{A} \) che l\(\tilde{a} ??uomo \(\tilde{A}'' \) in grado di svolgere mediante le apparecchiature informatiche determina la necessit A di considerare in modo pi A appropriato i criteri classificatori utilizzati per la definizione di nozioni che non possono rimanere immutabili nel tempo.
- **1.7**. In questa prospettiva, dunque, si Ã" giunti da parte delle più accorte opinioni dottrinali â?? in modo coerente con la struttura dei fatti tipici considerati dallâ??ordinamento (caratterizzati dallâ??elemento della sottrazione e dal successivo impossessamento) e dei beni giuridici che lâ??ordinamento intende tutelare sanzionando le condotte contemplate nel titolo XIII del codice penale â?? a rilevare che â??lâ??elemento della materialità e della tangibilità ad essa collegata, della quale lâ??entità digitale Ã" sprovvista, perde notevolmente peso: il dato può essere oggetto di diritti penalmente tutelati e possiede tutti i requisiti della mobilità della cosaâ?•.

A questo riguardo va considerata la capacità del file di essere trasferito da un supporto informatico ad un altro, mantenendo le proprie caratteristiche strutturali, $\cos \tilde{A} \neg$ come la possibilità che lo stesso dato viaggi attraverso la rete Internet per essere inviato da un sistema o dispositivo ad un altro sistema, a distanze rilevanti, oppure per essere â??custoditoâ?• in ambienti â??virtualiâ?• (corrispondenti a luoghi fisici in cui gli elaboratori conservano e trattano i dati informatici); caratteristiche che confermano il presupposto logico della possibilità del dato informatico di formare oggetto di condotte di sottrazione e appropriazione.

In conclusione, pur se difetta il requisito della apprensione materialmente percepibile del file in s\tilde{A}" considerato (se non quando esso sia fissato su un supporto digitale che lo contenga), di certo il file rappresenta una cosa mobile, definibile quanto alla sua struttura, alla possibilit\tilde{A} di misurarne l\tilde{a}??estensione e la capacit\tilde{A} di contenere dati, suscettibile di esser trasferito da un luogo ad un altro, anche senza l\tilde{a}??intervento di strutture fisiche direttamente apprensibili dall\tilde{a}??uomo.

- **1.8.1**. Occorre, infine, verificare se lâ??interpretazione proposta nei termini su indicati si ponga in contrasto con i principi volti a garantire lâ??intervento della legge penale quale extrema ratio, subordinando lâ??applicazione della sanzione penale al principio di legalitÃ, nel suo principale corollario del rispetto del principio di tassatività e determinatezza.
- **1.8.2**. Lâ??analisi delle questioni interpretative sinora condotta mette in luce che sia il profilo della precisione linguistica del contenuto della norma (con riferimento allâ??indicazione della nozione di â??cosa mobileâ?•), sia quello della sua determinatezza (intesa come necessitĂ che â??nelle norme penali vi sia riferimento a fenomeni la cui possibilitĂ di realizzarsi sia stata accertata in base a criteri che allo stato delle attuali conoscenze appaiano verificabiliâ?•, non potendosi â??concepire disposizioni legislative che inibiscano o ordinino o puniscano fatti che per qualunque nozione ed esperienza devono considerarsi inesistenti o non razionalmente accertabiliâ?•: Corte Cost., n. 96 del 1981), non sono esposti a pericolo di compromissione. Ciò che va soppesato Ã" il rispetto del principio di tassatività , che governa lâ??attività interpretativa giurisdizionale affinchÃ" lâ??applicazione della fattispecie incriminatrice non avvenga al di fuori dei casi espressamente considerati.

In ordine al contenuto di tale principio, la Corte costituzionale ha ancora di recente ricordato che â??lâ??inclusione nella formula descrittiva dellâ??illecito di espressioni sommarie, di vocaboli polisensi, ovvero di clausole generali o concetti â??elasticiâ?•, non comporta un vulnus del parametro costituzionale evocato, quando la descrizione complessiva del fatto incriminato consenta comunque al giudice avuto riguardo alle finalitA perseguite dallâ??incriminazione ed al più ampio contesto ordinamentale in cui essa si colloca â?? di stabilire il significato di tale elemento mediante unâ??operazione interpretativa non esorbitante dallâ??ordinario compito a lui affidato: quando cioÃ" quella descrizione consenta di esprimere un giudizio di corrispondenza della fattispecie concreta alla fattispecie astratta, sorretto da un fondamento ermeneutico controllabile; e, correlativamente, permetta al destinatario della norma di avere una percezione sufficientemente chiara ed immediata del relativo valore precettivoâ?• (Corte Cost., n. 25 del 2019 , riprendendo le enunciazioni delle precedenti decisioni n. 172 del 2014, n. 282 del 2010, n. 21 del 2009, n. 327 del 2008 e n. 5 del 2004). CiÃ² che rileva, come insegna il Giudice delle leggi, Ã" che â??la verifica del rispetto del principio di determinatezza della norma penale va condotta non già valutando isolatamente il singolo elemento descrittivo dellâ??illecito, ma raccordandolo con gli altri elementi costitutivi della fattispecie e con la disciplina in cui questa si inserisce. â? • (Corte Cost., n. 327 del 2008).

1.8.3. Lâ??interpretazione della nozione di cosa mobile, agli effetti della legge penale, fondata sullo specifico carattere della cosa, che consente alla stessa di formare oggetto sia di condotte di sottrazione alla disponibilitĂ del legittimo titolare, sia di impossessamento da parte del soggetto responsabile della condotta illecita, risulta in sintonia con lâ??unico dato testuale che la legge penale riproduce nella definizione della categoria dei beni suscettibili di costituire lâ??oggetto delle condotte tipiche dei delitti contro il patrimonio.

Indiscusso il valore patrimoniale che il dato informatico possiede, in ragione delle facoltà di utilizzazione e del contenuto specifico del singolo dato, la limitazione che deriverebbe dal difetto del requisito della â??fisicità â?• della detenzione non costituisce elemento in grado di ostacolare la riconducibilità del dato informatico alla categoria della cosa mobile.

1.8.4. A questo riguardo, va considerato che anche rispetto al denaro, che la legge equipara alla cosa mobile in più disposizioni e, quel che rileva in questa sede, nella norma incriminatrice dellâ??art. 646 c.p., si pongono in astratto le medesime questioni sollevate in relazione ai dati informatici. Si intende far riferimento alla circostanza per cui anche il denaro (che pur Ã'' fisicamente suscettibile di diretta apprensione materiale), nella sua componente espressiva del valore di scambio tra beni, Ã'' suscettibile di operazioni contabili, così come di trasferimenti giuridicamente efficaci, anche in assenza di una materiale apprensione delle unità fisiche che rappresentano lâ??ammontare del denaro oggetto di quelle operazioni giuridiche. Le operazioni realizzate mediante i contratti bancari, attraverso le disposizioni impartite dalle parti del rapporto, un tempo esclusivamente scritte e riprodotte su documenti cartacei, ed attualmente eseguite attraverso disposizioni inviate in via telematica, oggi così come in passato consentono di trasferire, senza la sua materiale apprensione, il denaro che forma oggetto del singole disposizioni.

Allo stesso tempo, \tilde{A} " pacifico che le condotte dirette alla sottrazione, ovvero allâ??impossessamento del denaro, possono esser realizzate anche senza alcun contatto fisico con il denaro, attraverso operazioni bancarie o disposizioni impartite, anche telematicamente; ci \tilde{A}^2 che non impedisce certo di ravvisare in tali condotte le ipotesi di reato corrispondenti.

1.8.5. Infine, dal punto di vista dellâ??effettiva realizzazione, attraverso le condotte appropriative di dati informatici, dellâ??effetto di definitiva sottrazione del bene patrimoniale al titolare del diritto di godimento ed utilizzo del bene stesso, le ipotesi di appropriazione indebita possono differenziarsi dalla generalitĂ delle ipotesi di â??furto di informazioniâ?•, in cui si Ă" frequentemente rilevato che il pericolo della perdita definitiva da parte del titolare dei dati informatici Ă" escluso in quanto attraverso la sottrazione lâ??agente si procura sostanzialmente un mezzo per acquisire la conoscenza delle informazioni contenute nel dato informatico, che resta comunque nella disponibilitĂ materiale e giuridica del titolare (valutazione che aveva indotto il legislatore, nel corso del procedimento di discussione ed approvazione della L. 23 dicembre 1993, n. 547 â?? recante modificazioni ed integrazioni alle norme del codice penale e del codice di

procedura penale in tema di criminalitĂ informatica -, ad escludere che alle condotte di sottrazione di dati, programmi e informazioni fosse applicabile lâ??art. 624 c.p. â?• pur nellâ??ampio concetto di â??cosa mobileâ?• da esso previstoâ?•, in quanto â??la sottrazione di dati, quando non si estenda ai supporti materiali su cui i dati sono impressi (nel qual caso si configura con evidenza il reato di furto), altro non Ă" che una â??presa di conoscenzaâ?• di notizie, ossia un fatto intellettivo rientrante, se del caso, nelle previsioni concernenti la violazione dei segretiâ?•: così la relazione al relativo disegno di L. n. 2773). Infatti, ove lâ??appropriazione venga realizzata mediante condotte che mirano non solo allâ??interversione del possesso legittimamente acquisito dei dati informatici, in virtù di accordi negoziali e convenzioni che legittimano la disponibilità temporanea di quei dati, con obbligo della successiva restituzione, ma altresì a sottrarre definitivamente i dati informatici mediante la loro cancellazione, previamente duplicati e acquisiti autonomamente nella disponibilità del soggetto agente, si realizza il fatto tipico della materiale sottrazione del bene, che entra a far parte in via esclusiva del patrimonio del responsabile della condotta illecita.

1.9. Ritiene, pertanto, la Corte che nella??interpretazione della nozione di cosa mobile, contenuta nella??art. 646 c.p., in relazione alle caratteristiche del dato informatico (file) come sopra individuate, ricorre quello che la Corte costituzionale ebbe a definire il a??fenomeno della descrizione della fattispecie penale mediante ricorso ad elementi (scientifici, etici, di fatto o di linguaggio comune), nonchă" a nozioni proprie di discipline giuridiche non penalia?•, situazione in cui a?• il rinvio, anche implicito, ad altre fonti o ad esterni contrassegni naturalistici non viol(a) il principio di legalită della norma penale a?? ancorchă" si sia verificato mutamento di quelle fonti e di quei contrassegni rispetto al momento in cui la legge penale fu emanata a?? una volta che la reale situazione non si sia alterata sostanzialmente, essendo invece rimasto fermo lo stesso contenuto significativo della??espressione usata per indicare gli estremi costitutivi delle fattispecie ed il disvalore della figura criminosa. In tal caso la??evolversi delle fonti di rinvio viene utilizzato mediante interpretazione logico-sistematica, assiologica e per il principio della??unită della??ordinamento, non in via analogicaa?• (Corte Cost. n. 414 del 1995).

Alla stregua delle considerazioni che precedono, va quindi affermato il seguente principio di diritto: i dati informatici (files) sono qualificabili cose mobili ai sensi della legge penale e, pertanto, costituisce condotta di appropriazione indebita la sottrazione da un personal computer aziendale, affidato per motivi di lavoro, dei dati informatici ivi collocati, provvedendo successivamente alla cancellazione dei medesimi dati e alla restituzione del computer â??formattatoâ?•.

La sentenza impugnata, pur con diversa motivazione, ha applicato in modo corretto la disposizione che si assume violata, sicch \tilde{A} " il motivo risulta infondato.

1.10. Il secondo motivo di ricorso Ã" anchâ??esso infondato.

Il dato storico dellâ??appropriazione di files già esistenti sul personal computer aziendale in uso allâ??imputato Ã" stato riconosciuto da entrambe le sentenze di merito (avendo il Tribunale poi escluso la responsabilità del ricorrente in ragione dellâ??impossibilità di ravvisare la qualifica di â??cose mobiliâ?• quanto ai files oggetto della condotta).

La motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto raggiunta la prova dellâ??appropriazione limitatamente ad alcuni files (30.000) relativi ad attività aziendali e rinvenuti su un personal computer portatile in uso allâ??imputato, presso la nuova sede di lavoro, risulta adeguata e logicamente coerente sia in relazione al dato della riferibilitA dei files allâ??attività aziendale, sia alla loro collocazione sul personal computer aziendale affidato allâ??imputato per lo svolgimento dellâ??attività di lavoro, sia infine quanto al profilo dellâ??intervenuta appropriazione dei dati. La decisione ha considerato, evidentemente nella prospettiva della valutazione logica degli elementi di prova raccolti ai sensi della??art. 192 c.p.p., comma 2, il rilevantissimo numero dei files rinvenuti, la loro riferibilitA allâ??attivitA aziendale (desumibile dalla presenza della parola chiave che la p.g. aveva utilizzato per individuarli allâ??interno del pc portatile utilizzato dallâ??imputato, nellâ??ambito dellâ??attività di lavoro presso la nuova società ove era stato assunto), lâ??assenza di dati e informazioni che potessero ricondurre i files ad una diversa origine, lâ??utilizzo da parte dellâ??imputato del personal computer aziendale per svolgere lâ??attività di lavoro e, infine, la cancellazione dei dati preesistenti sul personal computer prima della sua restituzione allâ??azienda, allâ??atto delle dimissioni senza preavviso da parte del ricorrente. Infine, per quanto concerne il dato dellâ??ipotizzata assenza di una richiesta specifica di restituzione dei files, avendo la societÃ Gabiano formulato unicamente la richiesta di restituzione della â??copia dellâ??hard diskâ?• eseguita dallâ??imputato, la sentenza â?? al pari di quella di primo grado â?? ha ravvisato il contenuto sostanziale di quella richiesta che, messa in relazione alla restituzione del personal computer privato di tutti i dati aziendali, non poteva assumere altro significato che quello della volontà di rientrare in possesso di tutti i dati attinenti allâ??attività aziendale, affidati allâ??imputato e che non erano stati restituiti una volta interrotto il rapporto di lavoro.

NÃ" Ã" fondata la censura che denuncia la contraddittorietà della motivazione, per aver la Corte dâ??appello escluso, nella stessa decisione, lâ??esistenza della prova che altri dati informatici (e, in particolare, la copia integrale del data base della società Gabiano) fossero memorizzati sul personal computer in uso allâ??imputato; lâ??esclusione della prova, infatti, Ã" stata desunta nella sentenza dallâ??esistenza di indici positivi che dimostravano come la copia del data base fosse stata eseguita sui sistemi aziendali, e non attraverso il personal computer (v. pag. 27).

2.1. Il primo motivo del ricorso proposto nell \hat{a} ??interesse della parte civile \tilde{A} " fondato.

La riforma integrale della decisione di primo grado, che aveva riconosciuto la responsabilità dellâ??imputato per il contestato delitto di cui allâ??art. 635 quater c.p., imponeva ai giudici di appello di confrontarsi â??con le ragioni addotte a sostegno del decisum impugnato, metterne in

luce le carenze o le aporie, che ne giustificano lâ??integrale riformaâ?• (Sez. 2, n. 50643 del 18/11/2014, Fu, Rv. 261327), procedendo così a â??delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e (â?!) confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenzaâ?• (Sez. 5, n. 8361 del 17/01/2013, Rastegar, Rv. 254638) secondo il modello di quella che è definita la struttura della motivazione rafforzata, con cui si dà conto delle puntuali ragioni a base delle difformi conclusioni assunte (Sez. 3, n. 29253 del 05/05/2017, C, Rv. 270149; Sez. 3, n. 46455 del 17/02/2017, M, Rv. 271110; Sez. 4, n. 4222 del 20/12/2016, dep. 2017, Mangano, Rv. 268948).

La sentenza del Tribunale aveva riconosciuto la responsabilit \tilde{A} della??imputato sulla scorta delle valutazioni probatorie che conducevano a ritenere la??esistenza, nel personal computer aziendale (in uso al ricorrente e che costui restitu \tilde{A} , alla??atto delle dimissioni, formattato e senza pi \tilde{A}^1 traccia dei dati in precedenza registrati) di informazioni, dati e programmi indispensabili per il funzionamento del sistema informatico della societ \tilde{A} Gabiano, considerando altres \tilde{A} che non erano pi \tilde{A}^1 presenti i dati della posta aziendale utilizzata dal ricorrente per fornire a??importanti indicazioni operative per la funzionalit \tilde{A} del sistema \tilde{A} (pag. 20 della sentenza del Tribunale) e che, in coincidenza con le dimissioni del ricorrente, aveva cessato di funzionare il sistema di back up del data base, cagionando $\cos\tilde{A}$ il danneggiamento del sistema informatico.

La Corte dâ??appello, nel ribaltare il giudizio espresso dal Tribunale, ha fondato la propria motivazione sul profilo dellâ??assenza di prova dellâ??esatto contenuto dei dati, programmi e informazioni che erano originariamente collocati sul personal computer in uso al ricorrente, circostanza ritenuta dirimente perchÃ" ostativa allâ??affermazione dellâ??idoneità della cancellazione di quei dati â?? non conosciuti quanto alle loro caratteristiche â?? al danneggiamento del sistema informatico; ma non ha considerato che quella valutazione non poteva essere estesa automaticamente ai dati della posta aziendale di cui ha trattato la sentenza di primo grado (e che, logicamente, dovevano essere presenti sul computer aziendale utilizzato dal ricorrente) e non ha svolto alcuna considerazione in ordine allâ??ulteriore profilo del mancato funzionamento della procedura di back up a far data dalle dimissioni del ricorrente.

2.2. Il secondo motivo del ricorso \tilde{A} " generico e, comunque, manifestamente infondato.

Come indicato nellâ??esame del secondo motivo di ricorso proposto nellâ??interesse dellâ??imputato (v. supra, p. 1.10.), la copia del data base che si assume oggetto della condotta appropriativa fu creata sui sistemi aziendali della società e non riproducendo dati già esistenti nel personal computer, sicchÃ" correttamente la Corte dâ??appello ha escluso che quei dati potessero formare oggetto di appropriazione da parte dellâ??imputato difettando il necessario presupposto dellâ??affidamento della cosa a titolo di possesso da parte del proprietario del bene.

3. Al rigetto del ricorso della??imputato consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; per $ci\tilde{A}^2$ che riguarda la??annullamento della sentenza, in parziale

accoglimento del ricorso della parte civile, va disposto ai sensi dellâ??art. 622 c.p.p. il rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, che provvederà anche in ordine alle liquidazione delle spese sostenute dalle parti nel grado di legittimitÃ.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso della??imputato che condanna al pagamento delle spese processuali.

Con riferimento al ricorso della parte civile nella parte riguardante il reato di cui allâ??art. 635 quater c.p., annulla la sentenza impugnata rinviando al giudice civile competente per valore in grado di appello al quale demanda anche il regolamento tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità .

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso della parte civile.

Si dà atto che il presente provvedimento, redatto dal relatore cons. Dott. Di Paola, Ã" sottoscritto dal solo Presidente del collegio per impedimento alla firma dellâ??estensore ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020, art. 1, comma 1, lett. a).

Così deciso in Roma, il 7 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 aprile 2020

Campi meta

Massima: I dati informatici (files) sono qualificabili come cose mobili ai sensi della legge penale, e pertanto costituisce condotta di appropriazione indebita (ai sensi dell'art. 646 c.p.) la sottrazione di dati informatici da un personal computer aziendale affidato per motivi di lavoro, quando a tale condotta segua la cancellazione dei medesimi dati dal supporto originale e la restituzione del computer formattato.

Supporto Alla Lettura :

APPROPRIAZIONE INDEBITA

Il reato di appropriazione indebita Ã" previsto e punito dallâ?? **art. 646 c.p.**, secondo il quale: â??Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, Ã" punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 1.000 a euro 3.000. Se il fatto Ã" commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena Ã" aumentataâ?• Il reato in esame colpisce tanto il diritto di proprietà quanto il rapporto fiduciario tra proprietario e soggetto su cui grava lâ??obbligo di restituire la cosa posseduta. Presupposto del reato in esame Ã" il possesso del bene: chi commette il reato deve trovarsi cioÃ" già in possesso del denaro o della cosa mobile. Lâ??aggravio di pena di cui al secondo comma Ã" giustificato dal fatto che il deposito non Ã" frutto di una libera scelta ma Ã" determinato da una situazione eccezionale e non prevista.